

Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n.106.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - art. 1 comma 11 (entrata in vigore il 1 gennaio 2015).

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – art.1 comma 318 (entrata in vigore il 1 gennaio 2016).

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31/07/2014 Articolo 1 del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - ""Art bonus"".

Risoluzione N. 87/E Roma, 15 ottobre 2015 OGGETTO: Art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. "Art bonus" – Quesito: Fondazioni bancarie.

Qual è il beneficio fiscale introdotto dall'Art bonus rispetto alle precedenti norme?

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura secondo quanto previsto dal D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i. La nuova disposizione legislativa mira, infatti, ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando l'attuale dicotomia prevista dalle disposizioni del TUIR che riconosce una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche.

Chi può godere dei benefici fiscali introdotti dall'Art bonus?

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura secondo quanto previsto dal D.l. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i. Ulteriori precisazioni sono riportate nel paragrafo 3 della **circolare del 31/07/2014 dell'AE n. 24**

La misura agevolativa Art bonus vale anche per l'acquisto di Beni Culturali?

No.

Un bene “vincolato” privato può essere oggetto di erogazioni liberali con i benefici fiscali dell’Art bonus?

Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono quindi esclusi dall'Art bonus e dal credito di imposta agevolato le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal TUIR.

Al fine di usufruire della misura Art bonus, cosa si intende per erogazione liberale a sostegno della cultura?

I comma 1 e 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i., precisano che, il credito di imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro e per i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- per la realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici **qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.**

Quali enti possono ricevere erogazioni liberali affinché si possa applicare il credito di imposta introdotto dall’Art bonus?

- Pubbliche amministrazioni, ovvero il Mibact (in tutte le articolazioni), le Regioni, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le altre amministrazioni dello Stato
- Fondazioni lirico sinfoniche e Teatri di tradizione
- Enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (esempio: Teatri comunali)
- Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (art. 101 codice BB.CC. e del Paesaggio ovvero i Musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e parchi archeologici e i complessi monumentali).

A cosa devono essere destinate le erogazioni liberali per beneficiare dell'Art bonus?

L'Art bonus può essere applicato nei casi a, b, c di seguito riportati per effetto del comma 1 dell'art.1 D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i., mentre il caso d è contemplato dal comma 2 della legge in commento.

- a) Se **l'oggetto dell'erogazione liberale** è un **Bene Culturale pubblico**, l'Art bonus si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di **restauro, protezione e manutenzione**.
- **b) Se l'erogazione liberale è destinata ad Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica**, alle Fondazioni lirico-sinfoniche ed ai Teatri di tradizione, l'Art bonus si applica solo per erogazioni liberali in denaro effettuate per **interventi di sostegno**.
- c) Se **l'erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni pubbliche** che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello **spettacolo**, l'Art bonus si applica solo se l'erogazione liberale è effettuata per la **realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti**.
- d) Se **l'erogazione liberale è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici**, l'Art bonus si applica solo se l'erogazione liberale è effettuata per **interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico**.

Cosa si intende per interventi di restauro, protezione e manutenzione?

La portata di tali interventi va intesa in senso ampio, nella misura in cui essi siano riconducibili alla funzione di tutela di cui all'art. 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42). Detta funzione comprende le attività dirette a garantire la protezione e la conservazione dei beni culturali.

Articolo 3

Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Cosa si intende per Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica?

"Gli Istituti e i luoghi della cultura sono individuati dall'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Con tale locuzione, si intendono le categorie individuate dal presente articolo, appartenenti ad un soggetto pubblico. Si tratta, quindi, di un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello contemplato dall'articolo 101 del Codice.

Articolo 101 - Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) *""biblioteca""*, una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) *""archivio""*, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

d) *""area archeologica""*, un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) *""parco archeologico""*, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) *""complesso monumentale""*, un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale."

In quale modalità si devono effettuare le erogazioni liberali per poter usufruire della misura agevolativa Art bonus? (Paragrafo 6 Circolare del 31/07/2014 dell'AE n. 24 E)

Il credito di imposta introdotto dall'Art bonus spetta per le erogazioni liberali effettuate esclusivamente in denaro.

Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro si richiamano le indicazioni fornite con la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007.

Le erogazioni liberali, pertanto, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Chi eroga il contributo quale documentazione deve presentare per beneficiare del credito d'imposta?

E' sufficiente conservare copia del documento che certifica l'erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica oggetto/ente beneficiario.

E' possibile comunicare i dati relativi all'erogazione effettuata tramite il portale www.artbonus.gov.it

Sono un soggetto individuato dall'Articolo 1 della legge "Art bonus", ho ricevuto una o più erogazioni liberali, cosa devo fare?

Devi ottemperare a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge in commento ovvero:

a) Pubblicare sul tuo sito istituzionale, in una pagina dedicata ed in modo chiaro e facilmente individuabile, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute, la destinazione e l'utilizzo delle stesse.

Comunicare con scadenza mensile, attraverso il pannello di controllo del portale www.artbonus.gov.it, l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, lo stato di conservazione del bene oggetto dell'erogazione liberla, le informazioni relative alla destinazione e l'utilizzo dell'erogazione liberale ricevuta, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto su di esso, i fondi pubblici assegnati al bene per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Sul portale www.artbonus.gov.it l'ente beneficiario dell'erogazione dovrà registrarsi ed aggiornare mensilmente lo stato delle erogazioni ricevute.

Dopo la registrazione ogni ente avrà un profilo attraverso il quale potrà inserire, aggiornare e pubblicare tutti i dati relativi ad ogni erogazione liberale ricevuta. Poiché ti verrà richiesto di inserire anche il codice fiscale o la partita iva del mecenate, assicurati di reperire tale identità fiscale (ad esempio attraverso la causale del bonifico o con una comunicazione diretta).

Cosa è tenuto a fare il Mecenate? (colui che effettua una erogazione liberale)

Per il mecenate è sufficiente effettuare l'erogazione liberale al soggetto beneficiario, una volta concordato con lo stesso la sua finalizzazione.

Sarà obbligo dei soggetti beneficiari comunicare e rendere note, come stabilito dalla legge, le modalità di utilizzo delle somme ricevute. Al fine di facilitare il compito al beneficiario riguardante la comunicazione dei dati delle erogazioni ricevute assicurarsi di avergli fornito la propria identità fiscale (codice fiscale o partita iva).

E' sufficiente conservare copia del documento che certifica l'erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica Art bonus, oggetto ed ente beneficiario.

Per apparire nell'elenco pubblico dei mecenati, disponibile sul portale Art bonus, che riporta la denominazione e l'oggetto dell'erogazione effettuata, il mecenate dovrà compilare un form online, rilasciando opportuna liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali per tale fine.

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali, sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta? Con quale modalità di fruizione differenziate?

Sì, sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate.

"Alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi.

Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall'articolo 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d'impresa (i.e., dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).

Parimenti, per espressa previsione normativa, il credito di imposta viene riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile anche agli enti che non svolgono attività d'impresa (i.e., enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici). Analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del TUIR, per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito di imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista dell'articolo 5 del TUIR ai fini della imputazione del reddito.

Ai fini dell'individuazione dei titolari di reddito di impresa, cui il credito d'imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi, deve farsi riferimento alla definizione fornita dall'articolo 55 del TUIR.

Ai sensi del primo comma di tale articolo, "sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali" sia in forma individuale che collettiva.

Rientrano, quindi, in tale categoria sia la persona fisica che svolge attività commerciale (i.e., imprenditore individuale) sia le società e gli enti che svolgono attività commerciale (i.e., società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).

Si precisa che gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (i.e., 5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale.

Viceversa – analogamente a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 15 e 147 del TUIR – gli stessi applicano il regime agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (i.e., 15 per cento del reddito imponibile) se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito della loro attività personale o istituzionale.

Si precisa, inoltre, che il credito di imposta spetta, nel limite del 5 per mille dei ricavi, anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si fa riferimento ai ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR e all'articolo 57 dello stesso testo unico."

Es. di iniziativa

<http://artbonus.gov.it/sostegno-al-patrimonio-della-biblioteca-comunale-%E2%80%9Cmaniglio%E2%80%9D.html>

Descrizione di carattere storico artistico relativa all'oggetto

La Biblioteca comunale di Zollino è ubicata nel prestigioso Palazzo Raho ed è centro sociale e culturale rilevante per tutta la comunità. Luogo di incontro, di scambio, di crescita, di condivisione di storie ed esperienze. La biblioteca consta di un patrimonio di oltre 20.000 volumi. Di particolare interesse i fondi dedicati all'Agroalimentare e allo sviluppo sostenibile; il fondo Grecia Salentina e Minoranze Linguistiche e il fondo Chiriatti, storico e letterato zollinese della prima metà del novecento, all'interno del quale presenti numerosi manoscritti ed opere uniche dei più grandi personaggi salentini dell'epoca.

Informazioni sullo stato della conservazione

Ottime.

Informazioni sulla fruizione e orari di apertura

La biblioteca è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.00. Erogare servizi di prestito interbibliotecario e intersistemico, fotocopie, document delivery, prestito a domicilio ecc... Aderisce al sistema bibliotecario nazionale e al progetto di promozione della lettura Nati per leggere.

Destinazione delle erogazioni liberali

Catalogazione e digitalizzazione opere pregiate e rare

Incremento delle raccolte

BAR - Biblioteca aperta ragazzi

BiblioCasine

Importo: € 18.500,00

Informazioni su come effettuare l'erogazione liberale

Beneficiario: **Comune di Zollino**

IBAN:

Intestato a Comune di Zollino presso Banca Popolare Pugliese Agenzia di Soleto

Causale: "**Art Bonus - Erogazione Liberale per Sostegno alla Biblioteca Comunale Maniglio**"

Esempi virtuosi di comuni

Jesi (AN) http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-JesiItaliano/Contenuti/arte_cultura/visualizza_asset.html_211674754.html

Torino <http://www.comune.torino.it/artbonus/progetti/index.shtml>